

17 settembre. Varie petizioni furono indiritte al granduca per pregarlo di sollecitare il tempo per la convocazione degli stati generali: il principe dichiarò per altro che non anteciperebbe quell'epoca, ma che fedelmente manterrebbe la sua promessa, e che l'atto costituzionale verrebbe promulgato alcun tempo prima della convocazione degli stati.

Parecchi funzionari di lor capriccio rassembrato aveano i loro amministratori, per discutere oggetti relativi ai pubblici affari. Si proibiscono quindi tutte codeste riunioni, e si dichiarano i contravventori sottoposti alla pena del carcere per quindici giorni, e, secondo le circostanze, a quella inflitta contro i sediziosi ed i perturbatori dell'ordine pubblico.

2 dicembre. Il granduca promette pubblicare in primavera l'atto costituzionale: nel frattempo il progetto sarà dato all'esame de' varii uomini di stato e pubblicisti, non solo del granducato, ma de' più celebri degli altri paesi, acciocchè propongano su di esso la loro opinione.

1820, 5 agosto. Varii deputati vengono sostituiti per aver rifiutato di recarsi al loro posto. Ecco le principali disposizioni di un progetto dell'atto costituzionale, presentato alla seconda camera dal ministro dell'interno: Le leggi costituzionali non ponno essere cangiate senza il consenso delle due camere e l'adesione di due terzi dei membri presenti in ciascuna camera. Per leggi costituzionali si intendono quelle non solo che stabiliscono i diritti del trono ed i diritti politici dei sudditi in generale e delle varie loro classi, ma tutte le altre ancora che debbonsi considerare qual base dello stato legale nell'interno del paese. Queste basi si riferiscono ai punti seguenti: Tutti sono eguali davanti la legge; la differenza delle confessioni cristiane non ne ammette alcuna nei diritti civili e politici; la libertà delle persone e delle proprietà non è sopposta ad alcuna restrizione, se non sia determinata dal diritto e dalla legge. La proprietà non può essere tolta per uno scopo di pubblica utilità, se non dietro un equo indennizzo; nessuno può essere sottratto al suo giudice naturale, se non nei casi preveduti dalla legge. L'esecuzione della giustizia, negli affari particolari, dovrà essere indipendente affatto da ogni influenza del governo.